

18078/14

Proc. 5220/14

Rep. 16581/14

18078



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 10 giugno 2014, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60835 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2011 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2013 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

....., elettivamente domiciliati in Roma,

che li rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attori;

e

F....., elettivamente domiciliato in Roma,

che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore,

attore;

e

Fallimento S.r.l.,

attore;

nei confronti di

F , elettivamente domiciliato in Roma, presso lo
che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a
margine della comparsa di costituzione,

convenuto;

e

F , elettivamente domiciliato in Roma, viale presso lo
studio dell'avv. che, unitamente all'avv. lo rappresenta e
difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione formale,

convenuto;

Oggetto: responsabilità amministratori società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 3 dicembre 2013.

IL CASO .it
svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano

in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i Sig.ri al fine di
sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare la responsabilità
dell'amministratore e dell'amministratore di fatto nei
confronti degli odierni attori e della società S.r.l. per i fatti sopra descritti e,
per l'effetto, dichiarare gli stessi responsabili dei danni causati e condannarli al ristoro
degli stessi, quantificati in €. 7.205.612,60 e precisamente: - condannare al
risarcimento del danno nella misura di euro 2.910.000,00 a titolo di opere non realizzate,
mal realizzate e a titolo di danno emergente e lucro cessante, per come stimato nella
perizia di parte; - condannare al risarcimento del danno nella misura di
euro 1.703.792,37 a titolo di ulteriori somme dallo stesso concordate come dovute a
S.r.l.; - condannare , in solido tra loro, al
risarcimento del danno nella misura di euro 2.525.153,57 in ragione delle varianti ed
aggiunte al progetto iniziale autorizzate da e non contestate da

- condannare al risarcimento del danno nella misura di euro 66.666,66 quale somma corrisposta al Sig. quale corrispettivo per il contratto di collaborazione; o a quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, anche previa determinazione equitativa; con espressa riserva sia di esatta quantificazione del danno sia della specifica determinazione dello stesso a favore di ciascuno degli attori; - accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, per colpa e inadempimento del Sig.

, del contratto di collaborazione in essere con lo stesso, e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma, in ragione del medesimo contratto, è allo stesso dovuta a decorrere dal mese di maggio 2011; - accertare e dichiarare il diritto del socio a veder ridurre il prezzo pagato per le proprie quote della società, pari al 10%, e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione, in favore di della somma di €. 40.000,00".

Si costituiva il Sig. il quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale per essere competente a conoscere della presente controversia l'arbitro unico previsto dall'art. 29 dello Statuto. Nel merito, comunque, il convenuto rappresentava l'infondatezza della domanda proposta dagli attori.

Si costituiva, altresì, il Sig. il quale concludeva per il rigetto della domanda.

Successivamente, avendo il difensore degli attori rinunciato al mandato conferitogli dal Sig. quest'ultimo, in data 12 gennaio 2012, si costituiva in giudizio per il tramite dell'avv.

All'udienza del 29 maggio 2012 il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo essendo fallita la società S.r.l. (sentenza n. 274/2012 emessa dal Tribunale di Roma).

Quindi, riassunta la causa ad opera del convenuto Sig. e rimasto contumace, a seguito di detta riassunzione, il fallimento della S.r.l., successivamente, istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 3 dicembre 2014 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. I Sig.ri _____ e _____ nonché la società _____ S.r.l. hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire condannare il Sig. _____ quale amministratore di diritto ed il Sig. _____ quale amministratore di fatto della società attrice al risarcimento dei danni subiti dalla società e dai singoli soci in proprio in conseguenza dei comportamenti, inadempienti ai loro obblighi gestori, serbati dai convenuti.

Appare, dunque, evidente che gli attori abbiano proposto tanto l'azione di responsabilità per i danni cagionati dagli amministratori alla società quanto l'azione individuale spettante al socio per i danni direttamente ad esso cagionato dagli amministratori medesimi.

Iniziando l'esame dalla prima domanda, come è noto, in base all'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione di responsabilità, è previsto, per quanto qui di interesse, che "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società" (primo comma) e che essi sono responsabili nei confronti dei soci che siano direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori (sesto comma).

In tema di legittimazione attiva - mentre non può dubitarsi che il socio sia legittimato in proprio a far valere la responsabilità degli amministratori per i danni diretti subiti - le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dallo statuto (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito. In base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., anche il socio di società a responsabilità limitata è legittimato all'esercizio dell'azione sociale, benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere *iure proprio* il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo



nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c.

Tuttavia, sebbene i singoli soci di una società a responsabilità limitata siano autonomamente legittimati ad esercitare l'azione sociale di responsabilità, deve ritenersi che essi perdano tale (straordinaria) legittimazione a seguito del fallimento della società.

Infatti, l'art. 2394 *bis* c.c. prevede che, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore ed al commissario straordinario.

Sul punto, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).

Nel caso di specie, a seguito del fallimento e della conseguente riassunzione del giudizio da parte del Sig. _____, il fallimento della (_____ S.r.l. non si è costituito in giudizio chiedendo la condanna dei convenuti, manifestando così, in modo inequivocabile, il proprio disinteresse per la prosecuzione dell'azione sociale di responsabilità.

Pertanto, non essendo più legittimati i soci _____, l'azione sociale di responsabilità da essi esercitata deve essere dichiarata improcedibile.

2. Deve ora passarsi all'esame della domanda, proposta dai medesimi soci, ai sensi del sesto comma dell'art. 2476 c.c. inerente al danno da essi asseritamente subito, derivante dalla condotta dei due amministratori (di diritto e di fatto), oggi convenuti. Tale azione, infatti, non ricade tra quelle in relazione alle quali l'art. 2394 *bis* c.c. prevede l'esclusiva legittimazione del fallimento.

Preliminarmente, giova tuttavia evidenziare che il Sig. _____ - che, nella prospettiva di parte attrice, avrebbe materialmente gestito la società _____ S.r.l. assumendo la qualità di amministratore di fatto di essa - ha tempestivamente eccepito l'incompetenza del Tribunale a conoscere della presente controversia per essere la cognizione devoluta al giudizio arbitrale previsto dall'art. 29 dello Statuto.

Analoga eccezione pregiudiziale non è stata, al contrario, sollevata dal Sig. Fabio Roversi.

Il richiamato art. 29 dello statuto della _____ S.r.l. dispone che: "qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero) sorga tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni dei tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa forma oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto".

Non pare dubbia, quindi, alla luce del tenore letterale dell'art. 29 dello Statuto la volontà dei soci di devolvere alla cognizione dell'arbitro unico tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che dovessero insorgere tra i soci, la società e gli amministratori.

È, tuttavia, il caso di specificare che, in via generale, anche le azioni di responsabilità proposte nei confronti degli amministratori di società di capitali - tanto quella sociale quanto quella finalizzata al ristoro dei danni direttamente derivati ai soci dalle inadempienze gestorie addebitate agli amministratori - sono compromettibili in arbitri.

In particolare, è stato correttamente osservato che le azioni di responsabilità contro gli amministratori riguardano diritti disponibili che possono formare oggetto di transazione e che, in relazione a tali cause, il quarto comma dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 prevede che gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

D'altra parte, la compromettibilità in arbitri dell'azione di responsabilità degli amministratori è espressamente ammessa dalla giurisprudenza in considerazione, tra



l'altro, del rilievo che tale azione può essere oggetto di rinuncia o transazione, come espressamente previsto ora dal quinto comma dell'articolo 2476 c.c., e, quindi, può anche essere deferita al giudizio degli arbitri, ai sensi dell'articolo 806 c.p.c. (cfr. in questo senso, Cassazione civile, 23 febbraio 2005, n. 3772, in cui, sia pure in fattispecie anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è stato affermato che "l'azione sociale di responsabilità, prevista dall'art. 2393 c.c., può formare oggetto di rinuncia e transazione, sicché, per il combinato disposto dell'art. 806 c.p.c., essa è deferibile al giudizio arbitrale", nonché Trib. Bologna, sez IV, 17 ottobre 2006, n. 2401; Trib. Torino, 16 dicembre 2011; Trib. Milano, 25 giugno 2005; Tribunale Torino, 11 marzo 2011).

Occorre, tuttavia, domandarsi se la clausola compromissoria prevista involga anche la posizione dell'amministratore di fatto.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale che, ad avviso di questo Collegio, appare condivisibile, qualora la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società devolva alla cognizione arbitrale ogni controversia promossa nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nella competenza degli arbitri rientrano anche le controversie risarcitorie promosse nei confronti del c.d. amministratore di fatto.

In particolare, è stato correttamente osservato che, nella previsione statutaria in argomento, rientra ogni controversia relativa a pretese risarcitorie rivolte dalla società nei confronti dei soggetti individuati quali titolari di un rapporto gestorio, a prescindere dalla ricorrenza di una investitura formale in tale senso, in quanto ciò che rileva è la configurabilità anche nel caso di amministratore di fatto di una situazione di rapporto organico determinante l'inserimento dell'amministratore nella struttura sociale, con conseguente assunzione dei relativi obblighi e, appunto, la soggezione alle previsioni statutarie riguardanti gli amministratori: tale interpretazione è coerente con il principio espresso dall'art. 808 *quater* c.p.c. secondo il quale, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce (cfr., in questi termini, Trib. Milano, 22 agosto 2012; Trib. Milano, 1 luglio 2010; Trib. Milano, 13 febbraio 2009). In questa prospettiva, è stato affermato che l'accettazione della carica sociale - e, quindi, l'accettazione dello statuto - non necessita di forma scritta e che l'assunzione del ruolo di amministratore (di fatto) che avviene tramite fatti concludenti,



attraverso l'esercizio in modo continuativo e significativo delle funzioni amministrative, implica l'accettazione integrale delle norme statutarie (da cui possono discendere anche specifici obblighi a carico dell'organo gestorio) e, dunque, anche della clausola compromissoria ivi contenuta.

Alla luce di tali principi deve necessariamente concludersi che l'amministratore, ancorché di fatto, sia assoggettato all'arbitrato previsto dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale della società da egli (di fatto) amministrata.

Ciò posto, l'operare della esaminata clausola compromissoria determina una deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario e comporta, in presenza della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore degli arbitri (cfr., nel senso che la questione relativa all'autorità competente a giudicare di controversia devoluta dalle parti ad arbitri rituali è questione di competenza, e non di giurisdizione, Cassazione civile, 11 marzo 1977, n. 990; Cassazione civile, 4 luglio 1981, n. 4360).

Ne consegue l'incompetenza del Tribunale in ordine alla azione di responsabilità esercitata dagli attori, ai sensi del sesto comma dell'art. 2476 c.c., nei confronti del Sig. Fabrizio Greco.

Alla luce della pronunzia della Corte costituzionale (sent. 19 luglio 2013, n. 223) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter* secondo comma c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo civile, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. secondo cui, nell'ipotesi in cui l'attore erri nell'individuazione dell'organo munito di *potestas decidendi*, il processo prosegue dinanzi all'autorità competente, occorre fissare un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi all'arbitro unico previsto dall'art. 29 dello Statuto della S.r.l.

3. La dichiarazione di incompetenza in ordine alla domanda proposta nei confronti del convenuto Sig. _____ non preclude l'esame, nel merito, della medesima domanda proposta nei confronti del Sig. _____ il quale ha ritenuto di non dovere sollevare l'eccezione di compromesso.

Come è noto, infatti, l'obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso imputabile a più persone è solidale, non cumulativa, e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario, bensì a litisconsorzio facoltativo, per cui i vari rapporti

processuali che si instaurano conservano la loro autonomia. Pertanto, in tale ipotesi, qualora l'eccezione di incompetenza venga sollevata soltanto da alcuno dei coobbligati, essa non spiega effetti a favore degli altri, nei confronti dei quali il giudizio può proseguire legittimamente dinnanzi al giudice adito (così, con riferimento ad ipotesi di eccezioni di incompetenza territoriale ma con principi estensibili anche alle eccezioni di incompetenza derivante dall'esistenza di clausola compromissoria, Cassazione civile sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3533; Cassazione civile sez. III, 20 ottobre 2006, n. 22526; Cassazione civile, 14 gennaio 2000 n. 347).

4. Deve, quindi, con riferimento alla posizione del convenuto passarsi all'esame della domanda, proposta dai singoli soci attori, di risarcimento dei danni da essi direttamente subiti in conseguenza del comportamento degli amministratori convenuti.

Come già evidenziato, il socio che si ritenga direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori di una società a responsabilità limitata può chiedere agli amministratori medesimi il risarcimento del danno (art. 2476 sesto comma c.c.). La norma appare sostanzialmente equivalente a quella di cui all'art. 2395 dettata in materia di società per azioni ed esprime un principio generale correttamente ritenuto inderogabile con la conseguenza che risulta possibile utilizzare tutta l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale formatasi in materia di azione di responsabilità proposta dal socio di una società per azioni (in questo senso, Tribunale Santa Maria Capua a Vetere, 10 ottobre 2006).

Ebbene, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale ed a quella dei creditori è rappresentato dall'incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo. Infatti, mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni o della loro quota sociale, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (in questo senso, tra le pronunzie più

recenti, cfr., Cassazione civile sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220; Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 2010, n. 6870; Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2007, n. 13766).

La risarcibilità del danno arrecato al patrimonio del socio presuppone, dunque, un fatto illecito degli amministratori, consistente in una violazione colposa o dolosa dei doveri che derivano dal mandato gestorio - non potendo, invece, la responsabilità essere invocata sulla base dell'incidenza negativa di scelte gestionali inopportune (cfr., su quest'ultimo punto, Cassazione civile, sez. I, 4 aprile 1997, n. 2934) - e la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento lesivo.

Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, è stato correttamente ritenuto che, attesa la mancanza di un vincolo contrattuale tra l'amministratore ed il socio od il terzo che esercitano l'azione, la responsabilità che ne deriva assume natura extracontrattuale (ancora, Cassazione civile sez. I, 23 giugno 2010, n. 15220).

Ebbene, proprio nella prospettiva della natura extracontrattuale dell'azione, ai fini dell'accoglimento di essa, deve necessariamente sussistere un rapporto di causalità giuridica diretta tra la lesione patrimoniale subita dal socio (o dal terzo) e l'atto di gestione dell'amministratore, requisito che vale a circoscrivere l'area di applicazione della norma alla sola responsabilità incorsa nella gestione sociale con esclusione di eventuali comportamenti posti in essere dall'amministratore, ma al di fuori dell'esercizio delle funzioni demandategli.

Sotto altro profilo, vale la pena di ribadire come la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 c.c. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori (cfr., Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2007, n. 16416; Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 2007, n. 8359). Se, infatti, i danni allegati costituiscono solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2935 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo (ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 5 agosto 2008, n. 21130; Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2004, n. 269; Cassazione civile, sez. I, 28 febbraio 1998, n. 2251; Cassazione civile, sez. I, 7 settembre 1993, n. 9385).

5. Tanto chiarito in punto di diritto, con riferimento a tale ultima azione, va evidenziato come la difesa del Sig. _____ indichi che “dalla relazione redatta dal geom. _____ (...) e dalla relazione della direzione lavori (...) risultano documentalmente provate realizzazione e inadempimenti mai lamentati, sollevati e contestati dal Sig. _____ il quale ha omesso ogni controllo e vigilanza in merito ai SAL provvedendo invece a pagare ad ogni richiesta da parte di _____ S.r.l. (...) con danni determinati in euro 2.910.000,00 nei confronti della società fallita come si evince dall'accertamento economico redatto dal geom. _____ (...). Inoltre risultano opere aggiuntive e varianti mai autorizzate dalla società né sottoscritte dall'amministratore _____ bensì dal Sig. _____. Nonostante fosse dimissionario e senza alcuna autorizzazione o specifico potere, il Sig. _____ sottoscriveva un accordo con la _____ S.r.l. che obbligava la società a pagare l'ulteriore costo di euro 4.228.945,94. A seguito di tali atti, provati documentalmente sotto un profilo temporale e causale, i soci si sono trovati costretti a rifinanziare la società. Il Sig. _____ in particolare ha provato di avere versato la somma di euro 91.212,26 a mezzo di bonifici bancari e assegni (...). Che tale finanziamento sia una conseguenza immediata e diretta delle condotte ascritte ai convenuti si ricava cronologicamente posto che i versamenti sono avvenuti tra il 3.5.2011 ed il 20.10.2011 ovvero in date immediatamente successive alla condotta in contestazione” (cfr., comparsa conclusionale _____ pagg. 4-5). Secondo il Sig. _____ quindi, “non vi può essere dubbio che il finanziamento soci come pure la perdita integrale del valore della partecipazione societaria siano ascrivibili in via diretta ed immediata alle suindicate condotte di gestione sociale”.

Gli altri attori deducono medesime considerazioni (cfr., comparsa conclusionale, pagg. 14-21) sostanzialmente lamentando l'omissione, da parte del Sig. Fabio Roversi, di ogni controllo e di ogni vigilanza in merito ai SAL ed alla effettiva realizzazione delle opere a regola d'arte, provvedendo, invece, a pagare ogni richiesta economica avanzata da _____ S.r.l.

Tuttavia, anche a volere ritenere sussistenti le lamentate violazioni agli obblighi gestori, ritiene il Tribunale che, alla luce delle precedenti considerazioni in punto di diritto, da tali violazioni sarebbe derivato un danno esclusivamente in capo alla società e non dei singoli soci.

Né potrebbe ritenersi che il danno subito dai singoli soci sia ravvisabile nella riduzione del valore della propria quota di partecipazione alla società.

Con riferimento ai profili accennati, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha correttamente rilevato che la svalutazione della quota di partecipazione in società, per effetto di perdite del patrimonio sociale asseritamente provocate da comportamenti illegittimi dell'amministratore (ovvero del liquidatore), non configura un danno diretto del socio e non legittima perciò quest'ultimo all'esercizio dell'azione individuale di responsabilità nei confronti del medesimo amministratore (così, Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 1998, n. 6364).

Tale conclusione si basa, in particolare, sulla considerazione che la partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, tuttavia è bene distinto dal patrimonio sociale: ne deriva che, nell'ipotesi di (prospettata) diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore. Sulla base di tale considerazione, unanimemente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è stato, altresì, affermato che il diritto alla realizzazione dell'oggetto sociale spetta alla società e non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto necessario perché possa esperirsi l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c. (Cassazione civile, sez. I, 7 settembre 1993, n. 9385 già richiamata).

D'altra parte - a ragionare diversamente e, quindi, ammettendo che la sussistenza di un danno diretto al socio per la diminuzione di valore della sua partecipazione societaria - l'azione sociale e quella individuale concorrerebbero sempre, una volta ammesso che il socio se ne possa avvalere per tutelare un suo (presunto) diritto di credito, in relazione allo svilimento della sua partecipazione per effetto della perdita di valore del patrimonio sociale. Ma non è questa, come si è visto, la portata degli artt. 2395 e 2476 sesto comma c.c., alla cui stregua il danno individuale lamentato non deve costituire una semplice ripercussione economica di un danno asseritamente provocato al patrimonio sociale dagli amministratori o dai liquidatori.

Quanto poi al danno rappresentato dall'aver dovuto i soci eseguire dei finanziamenti in favore della società, appare del tutto evidente come detti finanziamenti si ricolleghino non già direttamente ad una condotta dell'amministratore, ma alla situazione

economica-finanziaria della società che necessitava di nuovi apporti economici per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale.

Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda in argomento proposta nei confronti dell'amministratore Sig. _____ deve essere rigettata.

6. Infine, il Sig. _____ ha chiesto al Tribunale accertare il proprio diritto alla riduzione del prezzo pagato per le proprie quote della società, pari al 10%, e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione, in favore di detto attore, della somma di €. 40.000,00.

La domanda risulta manifestamente infondata e va, conseguentemente rigettata.

Il Sig. _____ agisce (cfr., pagg. 18-19 dell'atto di citazione) "nei confronti degli odierni convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 c.c., chiedendo la riduzione del prezzo per le quote dallo stesso acquistate dai Sigg.ri _____, in quanto le suddette quote risultano, palesemente, in ragione dello stato della società (...) soggette alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c., risultando gravate da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore".

Come si vede, tuttavia, il Sig. _____ non ha neppure indicato in cosa consisterebbero i vizi lamentati. Ciò posto, pur nell'assoluta genericità della formulazione della domanda, il Tribunale osserva che costituisce oramai consolidato orientamento nella giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che la consistenza patrimoniale della società nell'ambito della cessione di quote od azioni di quest'ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente (nel caso di specie assente). Invero, la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto (cfr. Cassazione civile sez. I, 29 agosto 1995, n. 9067; Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2007, n. 16031; Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 1996, n. 2843; Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 1996, n. 5773; Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26690).

Segue il rigetto della domanda proposta dal Sig.

7. I Sig.ri

, rimasti soccombenti, devono essere condannati alla refusione, in favore dei Sig.ri delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012) emanato in ragione dell'art. 9 secondo comma del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014 (facendo applicazione dei principi espressi da Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17406 secondo la quale i parametri contenuti nel d.m. 140/2012 devono essere applicati quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale e si riferisca a un compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando erano in vigore le tariffe professionali).

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *dichiara improcedibile l'azione sociale di responsabilità degli amministratori proposta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2476 c.c., dai Sig.ri*

- II) *dichiara l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla domanda proposta dagli attori nei confronti del Sig. ai sensi dell'art. 2476 sesto comma c.c. all'arbitro unico previsto dall'art. 29 dello Statuto della S.r.l.;*

- III) *fissa in giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio;*
- IV) *rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti del Sig. ai sensi dell'art. 2476 sesto comma c.c.;*
- V) *rigetta la domanda proposta, nei confronti dei Sig.ri* e
- VI) *condanna i Sig.ri*
in solido tra loro, alla refusione, in favore di della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 20.000,00 per esborsi oltre iva e cpa come per legge;
- VII) *condanna i Sig.ri*
in solido tra loro, alla refusione, in favore di della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 20.000,00 per esborsi oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 10 giugno 2014.

IL CASO.it

Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 10 SET 2014
IL CANCELLIERE CI
Patrizia Cuttillo
P. Cuttillo